

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1526

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, CIAMPAGLIA, VIZZINI*Presentata il 17 marzo 1980*

Integrazioni della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, recanti disposizioni in materia di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, è stata recentemente modificata ed integrata con la legge 11 novembre 1971, n. 1046.

Tale nuova legge aumenta il contributo diretto dovuto dagli ingegneri ed architetti da lire 48.000 a lire 144.000 annue e i contributi indiretti sui progetti dall'1 al 2 per mille del valore dell'opera.

La Cassa solo recentemente ha aumentato le pensioni portandole al massimo di lire 100.000 mensili.

La presente proposta di legge stabilisce in lire 200 mila mensili il minimo, per tutti, di pensione da corrispondersi agli ingegneri ed architetti che abbiano superato gli anni 65 ed in lire 300 mila mensili al

compimento del 75° anno di età del pensionato.

Tali pensioni sono di entità simili a quelle corrisposte da altre casse di previdenza di professionisti come ad esempio quelle degli avvocati e di oltre la metà di quelle dei notai.

Per far fronte alle maggiori uscite della cassa, già abbondantemente coperte dagli aumenti della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è anche previsto nella presente proposta di legge, il versamento di un contributo dell'1 per mille sull'importo di tutti i collaudi di opere effettuate da ingegneri ed architetti, onere a carico dell'impresa che ha eseguito i lavori, nonché la applicazione di marche da lire 3.000 (marche Leonardo) da apporsi su tutti gli atti firmati da ingegneri ed architetti (perizie,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

piani urbanistici, arbitrati, certificati eccetera).

La somma di tali entrate supera di oltre il doppio delle uscite delle nuove pensioni, come da dati statistici rilevati dall'apposito ufficio statale, e senza tener conto di molti miliardi depositati in banca e del patrimonio immobiliare per valore rilevante.

La presente proposta di legge mira soprattutto a concedere una pensione più

dignitosa agli ingegneri ed architetti che raggiunta una età avanzata non sono in condizione di lavorare, ma necessitano invece dei mezzi indispensabili per poter vivere gli ultimi anni di una vita spesa al servizio della tecnica, del progresso, della scienza, della nazione.

I proponenti confidano che questo atto di giustizia riscuota l'approvazione degli onorevoli deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è abrogato.

Resta valido l'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, con l'aumento del contributo sui progetti dall'1 per mille al 2 per mille.

ART. 2.

Per ogni collaudo eseguito da un ingegnere o architetto è dovuto, dall'impresa che ha eseguito i lavori, un contributo dell'1 per mille sull'importo netto delle opere collaudate, da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti. Il collaudatore deve accertarsi, prima della firma degli atti di collaudo, dell'avvenuto versamento del contributo da parte dell'impresa alla Cassa.

ART. 3.

Su tutti i certificati firmati da ingegneri ed architetti e su quelli rilasciati dagli ordini professionali è d'obbligo l'applicazione di una marca speciale detta « Leonardo » del valore di lire tremila.

Nella liquidazione degli onorari professionali degli ingegneri ed architetti è obbligo del committente di apporre, sull'atto di quietanza una marca « Leonardo » del valore di lire tremila per ogni lire 500.000 o frazione di importo della parcella.

Nelle perizie redatte dagli ingegneri o architetti dovranno applicarsi, sull'elaborato, marche « Leonardo » in ragione di una marca per ogni 10 milioni di valore stimato o frazione.

L'applicazione delle marche è a carico del committente o richiedente. In mancanza di marche l'importo corrispondente dovrà essere versato con bollettini di conto

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

corrente postale direttamente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti.

La Cassa provvede ad organizzare, a sue spese, l'emissione delle marche e la relativa vendita anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modifiche.

La misura dell'aggio da corrispondersi a uffici e persone aventi l'incarico del prelevamento custodia e vendita delle marche è fissata in ragione del cinque per cento dell'importo delle marche.

Agli effetti delle leggi penali le marche « Leonardo » sono equiparate ai valori di bollo: esse devono essere annullate con timbro e inchiostro indelebile.

Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nel presente articolo si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modifiche.

Il contributo recuperato e la corrispondente penale vanno a beneficio della Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti.

Gli uffici riceventi e quelli presso i quali vengono depositati gli atti eseguiti, a tassazione, a norma della presente legge sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche ed hanno l'obbligo di segnalare agli organi professionali per i provvedimenti di competenza, la inadempienza nell'applicazione dei contributi per marche « Leonardo », quando la responsabilità fa capo al professionista, nonché di agevolare i controlli disposti dalla Cassa presso gli uffici medesimi a tenore dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

ART. 4.

Le pensioni minime da corrispondersi agli ingegneri ed architetti, pensionati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, sono stabilite in lire 200.000 mensili al compi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento del 65° anno e di lire 300.000 al compimento del 70° anno di età, in corrispondenza del minimo di quindici anni di contribuzione e vengono aumentate per ogni anno di contribuzione, oltre il quindicesimo, del 2 per mille.

Ogni due anni tali minimi di pensione possono essere variati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle risultanze di bilancio.

Gli ingegneri e gli architetti pensionati e iscritti alla Cassa, sono esenti dal versamento del contributo individuale annuo.

Gli ingegneri e gli architetti pensionati della Cassa, che godono di una pensione ridotta per effetto del godimento di altro trattamento previdenziale obbligatorio, in corrispondenza dei minori versamenti contributivi versati alla Cassa, devono, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, integrare il versamento già effettuato, pareggiandolo, a tutti gli effetti, a quello versato dai liberi professionisti.

ART. 5.

Fanno parte di diritto e con uguali attribuzioni e poteri del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, nominati dal comitato dei delegati della Cassa, in aggiunta ad essi, quattro altri membri designati dall'Associazione nazionale pensionati ingegneri ed architetti (ANPIA) di cui due dovranno far parte della giunta esecutiva.

Vengono considerati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, sia gli ingegneri ed architetti che versano i contributi diretti, sia gli ingegneri ed architetti che godono di pensione erogata dalla Cassa.

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un

anno dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione della Cassa, sarà modificato, adeguandolo a quanto disposto con la presente legge, in sostituzione di quelli precedenti, che scadranno con l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.